

#### • 1. Definizioni e interpretazione

Nelle presenti CGV (se non diversamente richiesto dal contesto), le seguenti parole ed espressioni assumeranno i significati di seguito precisati:

"Condizioni Generali" e/o "CGV" indica le condizioni generali di vendita qui contenute;  
"Contratto" indica un contratto per la vendita di Merci stipulato da o per conto di Arpa Industriale S.p.A. (il "Venditore") con la parte acquirente ("Acquirente"), a seguito dell'accettazione di un Ordine e/o della sottoscrizione di un accordo da parte del rappresentante del Venditore all'uopo autorizzato.  
"Merci" indica i laminati ad alta pressione ("HPL") di qualsiasi tipo, fabbricati dal Venditore e ogni attrezzatura, prodotto e servizio fornito dal Venditore.  
"Ordine" e/o "Oda" indica un ordine di acquisto delle Merci ricevuto dal Venditore come inoltrato dagli Acquirente, contenente i seguenti elementi: (a) numero e data dell'ordine; (b) mese cui si riferisce l'ordine; (c) quantità e codici prodotto delle Merci ordinate; (d) data di consegna per ogni Merce, che deve essere di almeno 30 giorni dalla data di ricezione dell'Oda da parte del Venditore; (e) prezzi, calcolati conformemente all'Art. 3, sulla base delle quantità e caratteristiche delle Merci.

#### • 2. Ambito di applicazione

• 2.1 Le presenti CGV disciplineranno ogni Contratto stipulato dal Venditore in relazione alla fornitura o vendita delle Merci. In mancanza di un accordo scritto che deroghi espressamente ad una o più delle presenti CGV, nessun'altra disposizione o condizione, quale che ne sia l'origine, sia questa espressa o tacita, o sia essa contenuta in un qualsiasi Oda o altrimenti applicabile per effetto di consuetudini e pratiche commerciali, potrà disciplinare o in ogni caso avere effetto su un qualsivoglia Contratto concluso con lo stesso Acquirente. Qualsiasi preventivo emesso dal Venditore non costituisce un'offerta e il Venditore si riserva il diritto di ritirare o modificare un preventivo in qualsiasi momento prima dell'accettazione dell'Oda da parte del Venditore.  
• 2.2 L'accettazione del Venditore di un Oda sarà efficace solo se tale accettazione è espressa per iscritto (ivi inclusa anche tramite messaggio di posta elettronica) anche tramite rappresentante del Venditore. Il Venditore s'impegna a fornire solo le quantità di Merci stabilite nel relativo Contratto.

#### • 3. Calcolo del prezzo

• 3.1 Il prezzo dovuto per le Merci dall'Acquirente sarà il prezzo indicato in un valido preventivo del Venditore o, in mancanza di un tale preventivo, quello indicato nel listino prezzi in vigore per le Merci, dedotto ogni eventuale sconto concordato per iscritto tra l'Acquirente e il Venditore. I preventivi del Venditore, se non diversamente concordato dal Venditore per iscritto, avranno una validità di 30 giorni a partire dalla data di trasmissione. Su richiesta dell'Acquirente, sono disponibili copie del listino prezzi attualmente in vigore.  
• 3.2 Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento. In caso di aumento dei prezzi, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal Contratto entro i 20 giorni successivi alla data in cui l'Acquirente ha ricevuto comunicazione scritta di tale aumento. Tale diritto di recesso dal Contratto non si applica nel caso di aumento dei prezzi che derivi direttamente da aumenti dei costi di produzione delle Merci non imputabili al Venditore, inclusi, a titolo esemplificativo, aumenti dell'IVA applicabile o delle tariffe di trasporto o doganali e/o in caso di aumenti generali dei prezzi delle materie prime utilizzate dal Venditore per produrre le Merci.

#### • 4. Consegna

• 4.1 Se non diversamente concordato per iscritto, i termini di consegna non saranno considerati termini essenziali. La consegna da parte del Venditore avrà luogo, secondo quanto concordato tra le parti, solo se il luogo di destinazione concordato possa essere raggiunto da e sia accessibile a veicoli di peso superiore a 40 tonnellate. In caso contrario, le merci saranno consegnate mediante veicoli più leggeri, e tutti i costi aggiuntivi, inclusi i costi di trasbordo e del personale, saranno a carico dell'Acquirente. L'Acquirente deve garantire la presenza presso il luogo di destinazione concordato di un adeguato carrello a forza per sollevamento carichi, con capacità di carico di almeno 2.500 chilogrammi e una forza lunga almeno 1,5 metri.

#### • 5. Pagamento

• 5.1 Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati al Venditore entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il termine di pagamento sarà considerato termine essenziale per il Venditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c..  
• 5.2 I costi connessi al pagamento, inclusi, a titolo esemplificativo, le commissioni applicate dalle banche e i costi sostenuti per la presentazione dei documenti di trasporto, saranno a carico dell'Acquirente.  
• 5.3 In deroga all'art. 1243 c.c., la compensazione è possibile solo se riconosciuta per iscritto dal Venditore o prevista da una decisione definitiva e vincolante resa da una corte competente.

#### • 6. Ritardo nei pagamenti

• 6.1 Qualora un pagamento non sia effettuato dall'Acquirente entro i termini stabiliti ai sensi del precedente Art. 5.1 (a) l'Acquirente sarà ritenuto di diritto inadempiente, e si applicheranno gli interessi di mora calcolati ex d.lgs. 231/2002; (b) il Venditore si riserva il diritto d'interrompere la fornitura di ogni altra Merce di qualsiasi natura nei confronti dell'Acquirente, come prevista da un qualsiasi Contratto allora in essere tra il Venditore e l'Acquirente, senza che ciò faccia sorgere una qualsivoglia responsabilità in capo al Venditore.

#### • 7. Reclami

• 7.1 Il termine "reclamo" indicherà ogni reclamo sollevato dall'Acquirente rispetto alla qualità delle Merci, dovuto esclusivamente a vizi del materiale e, in generale, nel processo produttivo delle Merci. Al momento della ricezione delle Merci, l'Acquirente è tenuto a verificare tempestivamente se le Merci fornite siano conformi al Contratto e non presentino vizi di sorta.  
• 7.2 L'Acquirente potrà presentare reclamo al Venditore per far valere l'esistenza di vizi delle Merci fornite, entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna (in caso di vizi palesi) e, in caso di vizi occulti, tempestivamente al momento della scoperta. I reclami devono essere presentati per iscritto e contenere i dettagli dell'Oda, il numero di carico, nonché i numeri della fattura e della polizza di carico, nonché l'indicazione di ogni ragionevole dettaglio relativo ai vizi lamentati.  
• 7.3 Se non espressamente consentito per iscritto dal Venditore, le Merci oggetto di un reclamo non potranno essere restituite al Venditore. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo Art. 10, qualora il Venditore riconosca che un reclamo sia fondato, avrà la facoltà di scegliere – a sua mera discrezione, e tenendo conto degli interessi dell'Acquirente e della natura del reclamo – tra le seguenti opzioni: (a) consegnare il pezzo o i pezzi mancanti; e/o (b) concedere una riduzione del prezzo; e/o (c) riparare le Merci fornite; e/o (d) sostituire le Merci fornite; e/o (e) rimborsare il prezzo di acquisto in cambio delle Merci fornite che, in tal caso, saranno restituite a spese dell'Acquirente.  
• 7.4 Resta inteso che il Venditore non accetterà alcun reclamo per vizi che non siano imputabili a difetti dei materiali utilizzati dal Venditore e/o errori di fattura imputabili al Venditore. Eccezioni fatte per quanto previsto dal presente Art. 7 relativamente ai reclami, tutte le condizioni, garanzie e dichiarazioni espressamente o tacitamente previste dalla legge, regolamenti o altrimenti previste in relazione alla fornitura o al ritardo nel fornire le Merci, sono escluse nella più ampia misura in cui ciò sia consentito dalla legge.

#### • 8. Istruzioni e Consulenza

• 8.1 Il Venditore può fornire all'Acquirente istruzioni scritte, regolamenti e linee guida per lo stoccaggio, utilizzo o installazione delle Merci ancora da consegnare o già consegnate. Nella misura in cui l'Acquirente rivenda o altrimenti trasferisca le Merci fornite a terzi, che ciò avvenga o meno dopo aver lavorato e/o processato tali Merci, l'Acquirente sarà tenuto a mettere a disposizione di tali terzi le suddette istruzioni, regolamenti e linee guida (se applicabili). Il Venditore non sarà responsabile per i danni sofferti dall'Acquirente, o dai suoi acquirenti/agenti/appaltatori, dovuti alla non osservanza o all'impropria osservanza delle istruzioni, regolamenti e linee guida forniti dal Venditore. Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile dei contenuti di qualsiasi consulenza o consiglio fornito all'Acquirente salvo sia stato previsto un corrispettivo specifico e concordato separatamente.

#### • 9. Forza Maggiore

• 9.1 Per "forza maggiore" si intenderà qualsiasi circostanza al di fuori del controllo del Venditore che impedisca in modo temporaneo o permanente l'adempimento del Contratto, quali guerra o rischio di guerra, sommosse, mobilitazione parziale o totale, scioperi, carenza di materie prime, ritardi nella fornitura di merci e/o materie prime da parte dei fornitori, circostanze imprevedibili all'interno della società, difficoltà di trasporto, restrizioni all'importazione e/o esportazione, gelate, incendi, epidemie, catastrofi naturali e ogni altro impedimento impreveduto che renda in tutto o in parte impossibile la produzione o il trasporto delle Merci. Le disposizioni previste dal presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui le circostanze summenzionate si

verifichino presso fabbriche, fornitori o altri soggetti dai quali il Venditore acquisti merci o servizi.

• 9.2 Anche in deroga all'art. 1464 c.c., qualora il Venditore non possa adempiere al Contratto per il verificarsi di un caso di forza maggiore, il Venditore – a sua discrezione e senza che sia necessario alcun ulteriore atto – avrà il diritto d'interrompere la prestazione sino a quando la circostanza che costituisce un caso di forza maggiore non sia cessata o di recedere in tutto o in parte dall'accordo, senza che questo comporti alcuna responsabilità in capo al Venditore.

#### • 10. Responsabilità

• 10.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 7, la responsabilità del Venditore, ai sensi di un Contratto, inclusa la responsabilità per una qualsiasi mancata consegna o ritardata consegna o per vizi delle Merci fornite, sarà limitata all'importo netto fatturato per le relative Merci. Il Venditore non sarà responsabile di nessun danno caso il quale l'Acquirente è assicurato. Le precedenti limitazioni di responsabilità si applicheranno nel caso il cui il Venditore sia ritenuto responsabile dall'Acquirente per cause diverse dall'inadempimento di un Contratto.

• 10.2 Il Venditore non sarà responsabile della mancata, incompleta o incorretta ricezione da parte dell'Acquirente di un qualsiasi messaggio inviato con qualunque mezzo (anche elettronico).

• 10.3 Le limitazioni di responsabilità summenzionate non si applicano ai casi di dolo o colpa grave del Venditore. In deroga all'Art. 1460 c.c., e ai sensi dell'Art. 1462 c.c., l'Acquirente non avrà il diritto, per nessuna ragione (incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi inadempimento del Venditore agli obblighi previsti da un Contratto) di sospendere o ritardare l'esecuzione delle proprie obbligazioni – in particolare il pagamento del prezzo entro i termini previsti dal precedente Art. 5.1 – nascenti da un Contratto.

#### • 11. Riserva di proprietà e passaggio del rischio

• 11.1 L'Acquirente assume i rischi connessi alle Merci al momento della consegna all'Acquirente o dalla presa in custodia per conto dell'Acquirente delle medesime Merci. La proprietà delle Merci fornite non sarà trasferita all'Acquirente sino alla data in cui l'Acquirente avrà provveduto a pagare il relativo prezzo ed adempiere a tutte le proprie ulteriori obbligazioni nascenti ai sensi di un Contratto. L'Acquirente (i) fornirà al Venditore tutta la cooperazione possibile per l'adozione di tutte le ragionevoli misure che il Venditore intenderà adottare al fine di preservare le Merci fornite e/o la proprietà di tali Merci ed (ii) è tenuto a custodire con la dovuta diligenza e ad assicurare adeguatamente, tutte le Merci fornite oggetto di un diritto di riserva di proprietà.

• 11.2. Nel caso in cui un terzo agisca per ottenere il sequestro e/o il pignoramento delle Merci fornite, oggetto della riserva di proprietà o nel caso in cui un terzo intenda costituire o far valere un qualsiasi diritto avente ad oggetto tali Merci, l'Acquirente ne darà tempestivamente comunicazione per iscritto al Venditore. L'Acquirente non potrà dare in pegno o costituire altri gravami sulle Merci oggetto della riserva di proprietà. Dopo aver lavorato o trattato tali Merci, il Venditore sarà il (co)proprietario delle merci così prodotte, e l'Acquirente deterrà tali merci anche per conto del Venditore.

• 11.3 Nel caso in cui l'Acquirente risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento previsti dal Contratto, o ritardi nell'adempire tali obbligazioni, o nel caso in cui esistano valide ragioni per temere che ciò avvenga, oltre ad ogni altro diritto e rimedio ai sensi della legge e delle presenti CGV, il Venditore avrà il diritto di riprendere possesso di qualsiasi Merce fornita - oggetto del diritto di riserva di proprietà – sia dall'Acquirente sia da terzi che siano in possesso delle stesse per conto dell'Acquirente o di ottenere che il possesso di tali Merci gli sia restituito. L'Acquirente fornirà ogni cooperazione necessaria a tal riguardo. In ogni caso, l'Acquirente è tenuto a custodire con la dovuta diligenza le Merci fornite oggetto di un diritto di riserva di proprietà in modo tale che queste siano identificabili come di proprietà del Venditore, eseguendo debitamente ogni istruzione del Venditore in tal senso.

#### • 12. Diritti di proprietà intellettuale

• 12.1 L'Acquirente non ha alcun diritto sui brevetti, diritti d'autore, disegni registrati o meno, nomi commerciali, marchi o logo, di proprietà e/o utilizzati dal Venditore ("Diritti IP del Venditore") e si impegna ad informare il Venditore di ogni violazione potenziale, minacciata, presunta o effettiva di un qualsiasi Diritto IP del Venditore e fornire ogni assistenza od informazione richiesta a tal riguardo e, ove richiesto dal Venditore, a spese di quest'ultimo, senza tenuto a intervenire in ogni procedimento giudiziario o di altra natura relativo a tale violazione.

#### • 13. Imballaggio

• 13.1 Salvo diverso accordo, l'Acquirente dovrà restituire l'imballaggio di trasporto al Venditore entro tre mesi dalla consegna, in buone condizioni e senza residui di prodotto. Nel caso in cui l'imballaggio non sia restituito entro il suddetto termine o sia danneggiato e/o contenga residui del prodotto, il Venditore porrà a carico dell'Acquirente i costi di sostituzione o riparazione e/o pulizia o trattamento di tale imballaggio.

#### • 14. Inadempimento dell'Acquirente

• 14.1 Nel caso in cui l'Acquirente risulti inadempiente e/o esistano valide ragioni per far temere al Venditore che l'Acquirente non adempierà i propri obblighi di pagamento o ritarderà tale adempimento, il Venditore - fatto salvo il risarcimento del danno e tutti gli ulteriori diritti che potrà esercitare - avrà il diritto di: (a) richiedere il pagamento anticipato del prezzo a titolo di acconto o il rilascio di adeguata garanzia e fidejussione; (b) sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di tutti i Contratti con l'Acquirente; (c) revocare i termini di pagamento concordati, cosicché tutte le restanti pretese risulteranno immediatamente dovute ed esigibili; oppure (d) sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, incluse quelle nascenti ai sensi di altri Contratti in essere con l'Acquirente.

#### • 15. Risoluzione

• 15.1 Fatte salve le disposizioni contenute nelle presenti CGV e ogni altro diritto e rimedio del Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di risolvere qualsiasi Contratto in essere con l'Acquirente ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sospendere ulteriori consegne all'Acquirente e bloccare la consegna delle Merci in transito senza indugio al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: (a) l'Acquirente non provveda al pagamento alla data della relativa scadenza di un qualsiasi importo dovuto al Venditore ai sensi di un Contratto; (b) l'Acquirente viola le disposizioni degli Artt. 5, 6, 8, 11, 12, 16.2 delle presenti CGV.

• 15.2 In caso di risoluzione anticipata, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio, il Venditore avrà il diritto di: (a) accedere ai locali detenuti, occupati o controllati dall'Acquirente o rispetto ai quali l'Acquirente vanta un qualsiasi diritto di accesso e riprendere possesso di qualsiasi Merce di proprietà del Venditore, restando comunque inteso che all'Acquirente non sarà consentito vendere o comunque consegnare a terzi le Merci in suo possesso, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di risoluzione del relativo Contratto; (b) ottenere il pagamento di tutte le somme allora dovute dall'Acquirente al Venditore; e (c) ottenere l'immediato pagamento, su presentazione della relativa fattura, di un importo pari al mancato guadagno sofferto, al costo effettivo del lavoro, servizi e materiali per la fabbricazione delle Merci la cui produzione non sia stata ultimata, nonché ottenere l'immediato pagamento, su presentazione della fattura, del prezzo dovuto in relazione alle Merci finite, a prescindere dalla loro effettiva consegna.

#### • 16. Riservatezza - Cessione del Contratto

• 16.1 L'Acquirente considererà tutte le informazioni aziendali, disegni, progetti e specifiche ed ogni altra informazione e dato sottopostegli dal Venditore come riservate e non le comunicherà a nessuno senza il previo consenso scritto del Venditore, né le utilizzerà per fini diversi da quelli autorizzati dal Venditore. Su richiesta del Venditore e, in ogni caso, allo scioglimento di un Contratto, l'Acquirente sarà tenuto a restituire al Venditore di tutti i documenti, dossier e corrispondenza presentati dal Venditore quali riservati o altrimenti coperti da un qualsiasi Diritto IP del Venditore.

• 16.2 L'Acquirente non potrà cedere o trasferire i diritti e le obbligazioni nascenti da un Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore e ogni cessione effettuata senza tale consenso sarà senza effetto nei confronti del Venditore.

#### • 17. Lingua, Legge applicabile e foro competente

• 17.1 Le presenti CGV, disponibili anche nella lingua inglese, sono presenti nella loro versione più aggiornata sul sito [www.arpaindustriale.com](http://www.arpaindustriale.com). In caso di controversie riguardanti l'interpretazione delle presenti CGV, prevarrà in ogni caso la relativa versione italiana.

• 17.2 Ogni Contratto sarà regolato dalla legge italiana. Gli "Incoterms" emessi dalla Camera di Commercio di Parigi si applicheranno, sempre nella loro ultima versione in vigore, al momento della conclusione del Contratto in questione.

• 17.3 Per tutte le controversie nascenti da o connesse ad un qualsiasi Contratto è esclusivamente competente il foro di Cuneo (Italia).